



## **Titolo**

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE – REVOCAZIONE - ART. 63, COMMA 1, LETT. E), CG  
ERRORE DI FATTO – CD. ABBAGLIO DEI SENSI

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. e), CGS, affinché possa ritenersi ammissibile l'istanza di revocazione per l'errore di fatto, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato senza che l'errore di fatto possa coinvolgere l'attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 93/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Mauceri

## **Riferimenti normativi**

art. 63, comma 1, lett. e), CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0093 CFA del 28 aprile 2023 (ASD Atletico San Lorenzo-Sig. Federico Matteo)**